



Comune di Serravalle Scrivia

Provincia di Alessandria

ORIGINALE
Deliberazione n.23
del 19.07.2012 ore 17.30

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (I.M.U.). Approvazione aliquote (e detrazioni d'imposta) per l'anno 2012.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione ordinaria di 1^a convocazione.

Fatto l'appello risultano:

1	Carbone Alberto	P
2	Amelotti Laura	P
3	Bailo Antonino Agostino	P
4	Denegri Mauro Luigi	A
5	Freggiaro Marco	P
6	Piccolo Silvia	P
7	Pollero Elio	P
8	Scaiola Francesco Tomaso	P
9	Testi Rossana	P
10	Vecchi Pasquale	P
11	Zerbo Walter	P

Totale presenti 10

Totale assenti 1

Assiste il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente **Carbone Alberto** dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Comune di Serravalle Scrivia

Provincia di Alessandria

*Via Berthoud 49 - p.iva 00241750062 - tel. 0143/609411 - fax 61522 - cap. 15069
e-mail: segreteria@comune.serravalle-scrivio.dl.it - sito web: www.comune.serravalle-scrivio.dl.it*

SERVIZI TECNICI - URBANISTICI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n. 98 del 13.07.2012

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (I.M.U.). Approvazione aliquote (e detrazioni d'imposta) per l'anno 2012.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA : FAVOREVOLE

GEOM. CAMERA LUCIANO

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE
FAVOREVOLE

Li 13.07.2012

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

**DEL CC N. 23 DEL 19.07.2012: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.).
APPROVAZIONE ALIQUOTE (E DETRAZIONI D'IMPOSTA) PER L'ANNO 2012.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a) in attuazione della legge 05.05.2009, n. 42, con il decreto legislativo 14.03.2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- b) gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011, n. 214 ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2012, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria (di seguito anche IMU);

Tenuto conto che l'IMU sperimentale, disciplinata dall'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili, e dalle disposizioni del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504, direttamente o indirettamente richiamate dalle norme sopra citate:

- dispone un aumento diffuso della pressione fiscale a carico dei contribuenti attraverso:
 - 1) l'assoggettamento ad imposta dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentale, a prescindere dalla categoria catastale, in precedenza esonerati dal pagamento dell'ICI;
 - 2) aumento della base imponibile degli immobili attraverso nuovi moltiplicatori catastali, fatta eccezione per le aree edificabili e i fabbricati soggetti al regime delle scritture contabili;
 - 3) superamento di riduzioni, esenzioni o agevolazioni previste nella disciplina ICI;
- prevede che il 50% dell'imposta versata dai contribuenti con le aliquote e detrazioni di base sia riservata allo Stato, fatta eccezione per l'abitazione principale ed i fabbricati rurali ad uso strumentale il cui gettito viene integralmente riconosciuto ai Comuni (art. 13, comma 11, D.L. n. 201/2011);

Atteso che la disciplina dell'IMU sperimentale è stata profondamente modificata ad opera dell'articolo 4 del decreto legge 02.03.2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26.04.2012, n. 44, con il quale, tra gli altri:

- a) è stata prevista la riduzione del 50% dell'imposta a favore dei fabbricati inagibili o inabitabili e dei fabbricati di interesse storico e artistico (art. 13, comma 3, lettere "a" e "b" del D.L. n. 201/2011);
- b) sono state introdotte agevolazioni a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (art. 13, comma 8-bis, del D.L. n. 201/2011) a fronte di un aumento del moltiplicatore del reddito dominicale da 130 a 135, ridotto a 110 per i terreni di cui sopra;
- c) è stato precisato che i Comuni non devono corrispondere allo Stato l'imposta sugli immobili dagli stessi posseduti, a prescindere dall'utilizzo istituzionale o meno (art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011);
- d) sono stati disciplinati i termini di presentazione della dichiarazione dell'imposta da rendersi entro 90 giorni dalla data della variazione (art. 13, comma 12-ter, del D.L. n. 201/2011);
- e) è stata abolita la potestà regolamentare di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446;
- f) sono state dettate disposizioni particolari per il versamento dell'imposta dovuta per l'anno 2012, stabilendo che:

- 1) l'acconto venga determinato assumendo le aliquote e le detrazioni di base previste per legge, senza tenere in considerazione quelle fissate dal Comune (art. 13, comma 12-bis, del D.L. n. 201/2011);
- 2) per l'abitazione principale e relative pertinenze il versamento possa essere effettuato in tre rate, di cui le prime due, in acconto, pari al 33,33% dell'imposta da versarsi entro il 16 (18) giugno e il 16 (17) settembre ed il saldo, a conguaglio dell'imposta dovuta per l'intero anno, da versarsi entro il 16 (17) dicembre 2012 (resta ferma la possibilità, per il contribuente, di versare l'imposta in due rate);
- 3) per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'acconto è pari al 30% dell'imposta dovuta per l'intero anno, mentre non è dovuto acconto per i fabbricati rurali ancora censiti al catasto terreni per i quali vige l'obbligo di accatastamento al catasto fabbricati entro il 30 novembre 2012 (art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011);

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *«le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi»*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28.12.2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *«Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

Visti:

- o il decreto del Ministero dell'interno del 21.12.2011, con il quale è stato prorogato al 31.03.2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000;
- o l'articolo 29, comma 16-quater, del decreto legge 29.12.2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24.02.2012, n. 14, con il quale detto termine è stato ulteriormente prorogato al 30.06.2012;

Atteso che, in deroga alle disposizioni sopra richiamate, l'articolo 13, comma 12-bis, del D.L. n. 201 del 2011 (L. n. 214/2011), introdotto dall'articolo 4, comma 5, lettera i), del D.L. n. 16 del 2012 (L. n. 44/2012), concede ai comuni la possibilità di approvare o modificare entro il 30 settembre 2012 il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alle detrazioni del tributo, sulla base dei dati aggiornati del gettito dell'IMU conseguito in sede di acconto;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (convertito in L. n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;

- aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);
 - 3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, l'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), concede ai comuni hanno ampie facoltà di manovra, ed in particolare:

Aliquote:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- b) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- c) variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1 punti percentuali (comma 8), con un *range* di aliquota da 0,1% a 0,2%;
- d) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9);
- e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale:
 - 1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23.12.1996, n. 66 e art. 13, comma 10, D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011);
 - 2) l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011);

Ricordato che:

- a) il gettito dell'imposta municipale propria derivante da tutti i cespiti imponibili diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale ad aliquote di base è riservato per il 50% allo Stato;
- b) tutte le variazioni di aliquote e/o di detrazioni d'imposta eventualmente stabilite dal comune non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato, rimanendo dunque ad esclusivo carico del comune stesso;
- c) le risorse trasferite dallo Stato ai comuni tramite il Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero, per le regioni a statuto speciale, tramite i trasferimenti, variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base dell'imposta municipale propria, con una riduzione complessiva a livello nazionale di 1,627 miliardi per il 2011, 1,7624 miliardi per il 2013 e 2,162 miliardi per il 2014;

Vista la circolare n. 3/DF del 18.05.2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ad oggetto *Imposta municipale propria (IMU). Anticipazione sperimentale. Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Chiarimenti;*

Richiamata la deliberazione G.C. n. 70 del 09.07.2010, ad oggetto *Imposta municipale propria (IMU). Proposta di regolamento e di deliberazione aliquote e detrazioni. Designazione del funzionario responsabile*, ed in particolare il corredo motivazionale del provvedimento stesso;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 in data odierna, provvedimento immediatamente eseguibile *ex art. 134, co. 4, del D.Lgs. n. 267/2000;*

Analizzati lo schema di bilancio per l'esercizio 2012 e le previsioni di spesa contenute nella relazione previsionale e programmatica, dai quale emerge, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo comune, rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio, la necessità di assicurare un maggior gettito rispetto alle aliquote e detrazioni di base;

Dato atto che quest'Amministrazione ha ritenuto opportuno rinviare la decisione di variare in aumento le aliquote dell'IMU fino a che i dati relativi al gettito della prima rata, pur con qualche approssimazione e possibili errori, non ha consentito di avere un quadro più chiaro del gettito effettivo e, quindi, di fissare le aliquote con maggiore cognizione di causa;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), il quale testualmente recita:

«15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997»;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Visto lo Statuto comunale;

Dato atto che, sulla proposta di deliberazione, sono stati espressi, per quanto di competenza:

- il parere favorevole del Responsabile dell'ufficio tributi, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Aperta la discussione, la stessa si snoda come in appresso indicato, con gli interventi di seguito sinteticamente riportati:

- Il Presidente del Consiglio Comunale (e Sindaco) Alberto Carbone illustra all'organo assembleare, in maniera approfondita, l'articolata proposta di manovra delle aliquote IMU, differenziate anche all'interno degli stessi gruppi catastali con riferimento alle singole categorie, e spiega le ragioni alla base delle decisioni discrezionali assunte, che non travalicano, ovviamente, i limiti delle aliquote statali e che sono informate ai criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione.

- Il Consigliere Francesco Tomaso Scaiola dichiara il suo voto contrario alla proposta di deliberazione in discussione, per due ordini di motivi: il primo verte sul convincimento secondo il quale, prima di chiedere ulteriori sacrifici ai cittadini, bisognerebbe implementare una politica efficace di tagli alle spese comunali; il secondo è alimentato dalla preoccupazione che la scelta di colpire soprattutto imprenditori e commercianti si ripercuoterà, nel pieno della crisi economica che l'Italia intera sta attraversando, sulle politiche occupazionali e sui prezzi dei prodotti.

- Il Consigliere Elio Pollero, a nome del gruppo Serravalle Futura, esprime anch'esso il proprio voto contrario con la dichiarazione che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, nella quale viene fatta risaltare *«l'esigenza di una profonda analisi dei conti comunali che permetta di rimuovere le cause che nel tempo hanno determinato livelli di spesa non compatibili con le correnti entrate di bilancio in modo da poter garantire in futuro sgravi nella fiscalità locale»*.

- Il Presidente del Consiglio Comunale Alberto Carbone risponde alle critiche ricordando quanto ampiamente riportato dagli organi di stampa, vale a dire come la politica dei tagli lineari, perseguita dallo Stato in questa lunga fase emergenziale, stia mettendo in grave difficoltà gli enti locali e come nell'intera disciplina IMU domini, su tutto, l'esigenza di salvaguardare la quota del gettito riservata allo Stato, per cui i Comuni devono ponderare attentamente le scelte da effettuare.

- Il Consigliere e Assessore Antonino Agostino Bailo lamenta come i tecnici che governano l'Italia la stiano portando al default, omettendo gli interventi necessari in tema di economia reale, occupazione e crescita e "limitandosi" a continui tagli e manovre a carico degli enti locali, che stanno diventando gli esattori dello Stato.

Con votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato:

- presenti	10
- astenuti	0
- voti favorevoli	7
- voti contrari	3 (F.T. Scaiola – E. Pollero – W. Zerbo)

DELIBERA

per i presupposti e le ragioni esposti nella precedente parte narrativa, che qui si confermano e ratificano:

1) di variare, per l'anno 2012, le aliquote di base dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto legge 06.12.2011, n. 201, convertito in legge 22.12.2011, n. 214, determinando le seguenti aliquote:

TIPOLOGIA DI ALIQUOTA	ALIQUOTA DI SPETTANZA DELLO STATO	ALIQUOTA DI SPETTANZA DEL COMUNE	ALIQUOTA COMPLESSIVA DAL 01/01/2012
Abitazioni principali e relative pertinenze	0,00%	0,40%	0,40%
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del D.L. 557/1993 convertito in Legge n. 133/1994 (qualora non esenti)	0,00%	0,20%	0,20%
Fabbricati categoria A/10	0,38%	0,62%	1,00%
Fabbricati categoria catastale C/1	0,38%	0,62%	1,00%
Fabbricati categoria D	0,38%	0,64%	1,02%
Fabbricati scritture contabili	0,38%	0,64%	1,02%
Aree fabbricabili	0,38%	0,64%	1,02%
Terreni agricoli (non esenti)	0,38%	0,42%	0,80%
Fabbricati categoria B	0,38%	0,42%	0,80%
Fabbricati categoria A (con esclusione degli A/10)	0,38%	0,42%	0,80%
Fabbricati categoria C (con esclusione dei C/1)	0,38%	0,42%	0,80%

- 2) di stimare in € 2.475.606,33 il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2012 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;
- 3) di dare atto:
- che dette aliquote (e detrazioni) decorrono dal 1° gennaio 2012;
 - che la diversificazione delle aliquote all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie di immobili, è la decisione conseguita dall'analisi e dalla comparazione delle attente simulazioni effettuate dall'ufficio tributi ed è fondata sui criteri generali di ragionevolezza e di non discriminazione;
 - che le aliquote fissate al punto 1) e le detrazioni potranno essere modificate sulla base dei dati aggiornati del gettito, in forza di quanto disposto dall'articolo 13, comma 12-bis, quinto e sesto periodo del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), al fine di assicurare l'ammontare del gettito complessivo dell'imposta previsto per l'anno 2012;
- 4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del D.L. n. 211/2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 06.04.2012;

5) di dichiarare, per le motivazioni esposte in narrativa, con votazione separata, la quale dà il seguente risultato:

- presenti 10

- astenuti 0

- voti favorevoli 7

- voti contrari 3 (F.T. Scaiola – E. Pollero – W. Zerbo)

la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

Il verbale in originale viene come di seguito sottoscritto:

Il Consigliere Anziano Freggiaro Marco	Il Presidente Carbone Alberto	Il Segretario Comunale Cabella Pier Giorgio
---	----------------------------------	--



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Su conforme dichiarazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune per rimanervi pubblicata, ai sensi di legge, per 15 giorni consecutivi:

dal 10.08.2012 al 24.08.2012

Lì

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Cabella Pier Giorgio)

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

(Art.134 comma 4° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267.

Lì 10.08.2012



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Cabella Pier Giorgio)

ESECUTIVITA'

(Art.134 comma 1° e 3° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134 comma 3 del D.Lgs.18/08/2000 n° 267 in data 20.08.2012 essendo stata pubblicata a far data dal 10.08.2012.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Cabella Pier Giorgio)

Copia conforme all'originale

Lì

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Anna Maria Focante)